



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 67/2013

Novara, li 11/01/2013

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/1

OGGETTO: OVOBREA S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS - PRIMO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 18/01/2013 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: OVOBREA S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS – PRIMO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ con Determina Dirigenziale n. 2188/2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Cascina Italia Piemonte S.p.A. con sede operativa in C.so Risorgimento n. 455 in comune di Novara, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.6 a) – Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";
- ♦ la durata del predetto provvedimento è stata fissata in cinque anni a decorrere dal 10/05/2007;

dato atto che in data 5 aprile 2012, prot. prov. n. 59225 del 6/04/12, il Gestore ha presentato domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visto il parere favorevole del Comune di Novara pervenuto in data 10 maggio 2012, prot. prov. n. 76161 del 15/05/12;

visti gli esiti della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 maggio 2012;

dato atto che in data 23 ottobre 2012, prot. prov. n. 166658 del 25/10/2012, sono pervenute le integrazioni richieste nel corso della suddetta Conferenza, contestualmente alle quali viene comunicata la variazione di ragione sociale da Cascina Italia Piemonte S.p.A. a Ovobrea S.r.l.;

tenuto conto che l'art. 29-octies prevede che l'Autorità competente, in sede di rinnovo periodico dell'Autorizzazione, confermi o aggiorni le relative condizioni;

vista la relazione di contributo tecnico-scientifico, redatta da ARPA e trasmessa con nota n. 132228/SC11 del 28/12/12, nella quale vengono individuate le prescrizioni da inserire nel provvedimento finale;

visti:

- ♦ il D.Lgs. 152/06 ed in particolare il Titolo III bis;
- ♦ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ♦ la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l'attuazione del D.Lgs. 112/98;
- ♦ l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 maggio 2012, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ovobrea S.r.l. con sede legale in via I maggio n. 121 a Olgiate Olona (VA) e operativa in C.so Risorgimento n. 455 a Novara per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.6 a) – Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";
- di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato per una capacità di 277.000 posti capo;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico;
- di precisare che la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali autorizzazioni o licenze richieste da specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, i seguenti controlli minimi nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - n. 1 controllo integrato
- il presente provvedimento ha validità di dieci anni a decorrere dalla data della presente. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'Autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti:

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;



- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale, prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda di rinnovo;
- le attività autorizzate dovranno essere condotte in modo tale da non recare molestia olfattiva nei confronti degli operatori e dei recettori limitrofi all'impianto;
- dovrà essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;
- durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2006 attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere il lavoro in sicurezza;
- a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente e/o rotture o malfunzionamenti dell'impianto, con fuoriuscita di contaminanti, l'insediamento dovrà essere dotato di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure operative di intervento da mettere in atto al verificarsi dell'emergenza;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. In particolare sono richiesti frequenti ispezioni degli erogatori dell'acqua di abbeverata, dei ventilatori, dei sensori termici, dei dispositivi per la distribuzione del cibo e di altri meccanismi meccanici, elettrici o elettronici;
- tutti i controlli effettuati dovranno essere documentati e registrati per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo per evitare sprechi. A tal fine, ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi. La registrazione dei consumi dovrebbe permettere di identificare eventuali situazioni anomale e di intervenire nella maniera



più appropriata per porvi rimedio. La ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RICOVERI

- ◆ i piazzali e le aree esterne dovranno essere mantenuti puliti. Si raccomanda di ridurre al minimo l'uso di acqua. In ogni caso, prima della pulizia con acqua, le aree dovranno essere opportunamente spazzate;
- ◆ deve essere garantito un buon drenaggio delle acque meteoriche verso i punti naturali di deflusso, evitando i ristagni di acqua;
- ◆ sulle zone non pavimentate soggette al passaggio degli automezzi o dove viene svolta movimentazione dei materiali è opportuno prevedere uno strato di ghiaia, che dovrà essere periodicamente ricostruito, al fine di ridurre le polveri ed il fango;
- ◆ materie prime e rifiuti dovranno essere conservati al riparo e, preferibilmente, in luogo chiuso e inaccessibile agli estranei ed agli animali, in osservanza anche delle disposizioni sanitarie della competente A.S.L..

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- ◆ l'impresa dovrà dotarsi di una procedura di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possano avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza dovrebbe consistere, come minimo, nella predisposizione di una planimetria con la rete fognaria, se presente, ed i punti di erogazione idrica, nella descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (dispositivi per bloccare sversamenti di liquidi o perdite di combustibili), nell'elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi o dalle vasche dei liquami;
- ◆ in caso di eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione agli Enti di controllo entro le 24 ore successive indicando: il tipo di evento, i danni subiti da persone e/o cose, le possibili cause che hanno determinato l'evento, i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- ◆ Nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle norme che disciplinano il deposito temporaneo;
- ◆ il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. I dati sulla gestione dei rifiuti dovranno essere comunicati come indicato nel paragrafo relativo alle prescrizioni sul monitoraggio.



RUMORE

- ♦ l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Novara;
- ♦ al termine degli adeguamenti strutturali previsti per il rispetto delle disposizioni sul benessere animale, dovrà essere effettuata la valutazione delle emissioni sonore;
- ♦ qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'Azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti (CFR. Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616, comma 4, punto 13);
- ♦ in occasione del prossimo rinnovo di AIA, la Ditta dovrà presentare un documento tecnico, a firma di tecnico competente in acustica, attestante il rispetto delle proprie emissioni sonore ai limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, o, in alternativa una dichiarazione semplificata secondo modalità preventivamente concordate con gli Enti di controllo.

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- ♦ All'interno dei ricoveri deve essere mantenuta una buona aerazione al fine di evitare ristagni di ammoniacca;
- ♦ devono essere evitati il più possibile la formazione di odori molesti ed il trasporto di emissioni polverulenti.

SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Lo scarico delle acque reflue domestiche dell'allevamento è immesso, previa chiarificazione, nella Fontana Bollino Nivellina (cod. scarico regionale: NO 0405035).

Prescrizioni obbligatorie:

- ♦ validità di tutti i dati forniti;
- ♦ negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;
- ♦ qualora l'attività cambi, venga ristrutturata o trasferita comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- ♦ la fine attività o la disattivazione dello scarico deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni.

STOCCAGGIO ED UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

- ♦ Lo stoccaggio e l'utilizzazione agronomica degli effluenti dovranno essere condotti nel rispetto dei contenuti del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Si dovrà



inoltre fare riferimento alle norme di buona pratica agricola contenute nel D.M. 19/04/99, in particolare di ricorda che:

- l'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione presentata dal Gestore tramite le procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e periodicamente aggiornata;
- il Gestore è tenuto alla presentazione, unitamente alla comunicazione e con modalità previste per la stessa di un Piano di Utilizzazione Agricola;
- la comunicazione ed il relativo piano di utilizzazione agronomica sono presenti tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica;
- lo spandimento della pollina deve essere effettuato con modalità atte a contenere l'emissione di sostanze inquinanti e odori sgradevoli;
- devono essere rispettati i periodi di spandimento in zona vulnerabile da nitrati e fuori zona vulnerabile definiti dal D.P.G.R. 22 ottobre 2012 n. 8/R;
- ◆ si intendono inoltre qui integralmente richiamate la “Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti” indicate al par. 1.4 dell'Allegato al Decreto 29 gennaio 2007;
- ◆ qualora l'Azienda intenda realizzare delle aree dedicate allo stoccaggio della pollina, esse dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate all'art. 10 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;
- ◆ deve essere verificata periodicamente l'impermeabilità delle tubazioni;
- ◆ la presente autorizzazione e' valida solo se la ditta istante e' in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni su cui si intendono effettuare le operazioni autorizzate; nell'eventualità che i proprietari dei terreni interessati a ricevere i liquami non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di reperire tempestivamente nuovi terreni segnalando alla Provincia l'ubicazione e le caratteristiche dei suoli interessati allo spandimento, nonché i dati anagrafici dei relativi proprietari;
- ◆ la registrazione delle fertilizzazioni deve avvenire secondo quanto indicato dall'Allegato III del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.
- ◆ la raccolta ed il trasporto della pollina devono essere attuati con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche della stessa, sia alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi idonei ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;

- ◆ lo smaltimento della pollina in agricoltura e' ammesso esclusivamente nel caso in cui espliciti un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e sia contemporaneamente esente da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori;
- ◆ l'utilizzo della pollina dovrà avvenire in maniera uniforme su tutti i terreni a disposizione, senza che risultino terreni a maggiore utilizzo;
- ◆ e' da evitare la tracimazione della pollina e delle eventuali acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento. Sono da evitare ruscellamenti, impaludamenti e fuoriuscite nei fossi circostanti. Inoltre, e' da evitare il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami;
- ◆ e' vietato smaltire in agricoltura la pollina nel caso in cui le autorità preposte al controllo abbiano accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali; in caso di mora o malattia contagiosa nell'allevamento e/o nella zona il titolare della presente autorizzazione deve farsi rilasciare un nulla osta scritto dall'autorità veterinaria territoriale per poter utilizzare in campo gli effluenti accumulati, del quale nulla osta trasmetterà copia alla Provincia non appena disponibile ovvero richiederne l'invio direttamente da parte della predetta autorità;
- ◆ gli organi di controllo potranno inibire la prosecuzione dello smaltimento qualora accertamenti sulle acque di falda o sui corsi superficiali rivelino fenomeni di inquinamento attribuibili alla pratica dello spandimento stesso;
- ◆ presso l'allevamento devono essere registrate su supporto informatico i seguenti dati relativi allo spandimento della pollina:

Mappale interessato	Quantitativo sparso	Data dello spandimento	Modalità di spandimento
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- ◆ Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- ◆ per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- ◆ le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;

- ◆ le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati con le cadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- ◆ gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall’Allegato 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31/01/05 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4/08/99, n. 372”;
- ◆ il piano di monitoraggio dovrà verificare che le tecniche e le modalità gestionali siano costantemente adottate e gestite nella maniera più corretta, in modo che il beneficio ambientale non diminuisca e si interrompa nel tempo. In particolare dovranno essere tenuti sotto controllo i consumi di acqua e di energia. All’interno del piano di monitoraggio dovranno essere forniti i seguenti dati:

Parametri controllati	Unità di misura
Consistenza media dell’allevamento	Numero e ton. peso vivo
Consumo risorse naturali	
Energia elettrica consumata	KW
Combustibili	Litri o mc
Acqua da pozzo	Litri o mc
Consumo materie prime	
Mangimi	Ton
Indicatori di consumo	
Consumo di combustibili	Wh/giorno per capo presente
Consumo di energia elettrica	Wh/giorno per capo presente
Consumo di mangime	Kg/capo/giorno
Consumi idrici	Litri/capo/giorno
Quantitativo di rifiuti prodotti inviati a recupero (suddividere per CER)	kg
Quantitativo di rifiuti prodotti inviati a smaltimento (suddividere per CER)	kg
Emissioni di ammoniaca suddivise per stabulazione, stoccaggio e spandimento	kg/anno
Quantitativo eventuale di pollina inviata a impianto a biogas	kg/anno

- ◆ le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, ad ARPA, all’A.S.L. “NO” ed al Comune di Novara entro il 31 marzo di ogni anno su CD, anche al fine della pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.



- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- che in caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione secondo quanto indicato all'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/06;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti siano messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia – Settore Ambiente Ecologia Energia – della Provincia di Novara nonché presso il sito dell'Amministrazione: www.provincia.novara.it;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Uff. Qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

Novara li, 09/01/2013